



## ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MILANO

### THE MILAN ORDER OF ENGINEERS

#### COMMISSIONE STRUTTURE

**CATEGORIA:** CIS

**aaaa:** 2017

**nnnnn:** 10

**TITOLO:** Chiarimenti su CIS e deposito

**Quesito:**

Quesito 10 del 01.09.17

Chiarimenti sui Certificati di Idoneità Statica e Deposito Sismico.

a. Certificati di Idoneità Statica. Rispetto a quanto emerso nel corso dell'incontro presso l'Ordine avvenuto lo scorso 1 febbraio, ci sono degli aggiornamenti? Ovvero il CIS può essere redatto utilizzando le Linee Guida perché vi è stata una accettazione formale da parte del Comune della bontà del CIS redatto secondo questa procedura? Oppure sussiste il rischio che esso sia considerato un semplice "certificato di buona salute", con tutti i rischi conseguenti? Anche in questo caso vorrei sapere se possibile la posizione ufficiale dell'Ordine e quella delle Istituzioni, Comune in primis.

b. Deposito sismico (ex Genio Civile). Posto che ormai si fa il deposito anche per opere minime (dopo il 5/7 luglio scorso) , con tutti gli oneri in cascata, incomprensibili a qualunque committente anche i più tecnici, pare inoltre che il Comune richieda il deposito sismico al momento del protocollo della pratica edilizia e non prima dell'inizio dei lavori come da norme nazionali e regionali in zona 3. In merito vorrei sapere la posizione ufficiale dell'Ordine e se c'è anche in questo caso una norma più restrittiva oppure se è "solo" una sorta di eccesso di zelo.

**Risposta quesito:**

*La risposta è stata discussa dalla Commissione, non interpretando in alcun modo quello che la Norma non definisce ed è fornita seguendo un criterio di diligenza, esperienza e buon senso. E' espressamente inteso che quanto rivenuto nella presente risposta non possa, in nessun caso, avere valore di parere pro veritate o avere ulteriore valenza legale pertanto non forniamo alcuna dichiarazione o garanzia di alcun tipo, espressa o implicita sul punto. Le considerazioni di cui sopra hanno fine informativo e di orientamento alle problematiche esposte e come tali non possono essere utilizzate in controversie e/o giudizi e/o cause civili e/o penali come documentazione proveniente dall'Ordine né possono impegnare a nessun titolo la responsabilità dell'Ordine stesso. È altresì inteso ed accettato dal richiedente e da chiunque ne prenda visione, pertanto, che si manifestino o possano manifestarsi sentenze giudiziarie o cause legali nelle quali vengano evidenziate risposte difformi, totalmente e/o parzialmente, o anche in contrapposizione a quanto rivenuto nella presente risposta.*

Risposta del 20.09.17

a. Successivamente la determina dirigenziale di Novembre 2016 il Comune di Milano ha emesso una seconda determina (PG187498/2017) nella quale il dirigente ha confermato che "l'adempimento delle verifiche tecniche, secondo quanto definito nelle Linee Guida, consente di adempiere correttamente all'attività richiesta per il rilascio del certificato di idoneità statica, in osservanza a quanto disciplinato dal citato art. 11.6 (del Regolamento Edilizio)"; tale documento è disponibile sul sito dell'Ordine degli Ingegneri di Milano nella sezione dedicata al CIS. A giorni sarà disponibile sul sito dell'Ordine anche la sezione ON LINE per il deposito della Certificazione.

b. A questo proposito è necessario fare chiarezza per quanto possibile. Almeno fino a quando non verrà aggiornato il testo del DPR 380 (la strada è ancora lunga) esistono due diversi adempimenti per quanto riguarda le strutture. Il primo è quello della Denuncia delle Opere strutturali in base all'art. 65 del DPR 380 (ex legge 1086) per il quale ogni Comune ha la propria modulistica dedicata e in qualche caso anche un sistema di archiviazione informatica e deposito on line. Questa è la denuncia che noi che operiamo sul territorio di Milano abbiamo sempre fatto a partire dal 1971 anno dell'entrata in vigore della legge 1086. Di tale denuncia è 1 responsabile il costruttore. Il secondo adempimento, per i Comuni sul territorio lombardo, è più recente e riguarda non l'art. 65 del DPR 380 ma l'art. 93 dello stesso. Esso riguarda le costruzioni in zona sismica e riguarda anche molti comuni, un tempo non classificati sismici del territorio lombardo, dopo l'emanazione della legge regionale 33/2015 e del D.g.r. n. X/5001 del 30 marzo 2016. In base a tali leggi, oltre alla "solita" denuncia delle strutture, occorre fare il deposito sismico (per i comuni in zona 3 o 4) o la richiesta di autorizzazione sismica (per i comuni in zona 2 molti dei quali sono in provincia di Brescia). Per adempiere a questo deposito sismico, Regione Lombardia ha messo a disposizione tutta la modulistica necessaria e un sistema informatico per il deposito unificato di tutte le pratiche sismiche. Fino al 3 novembre 2017, salvo ulteriori proroghe, sarà possibile effettuare il deposito cartaceo presso il SUE del Comune di appartenenza, mentre dopo tale data dovrà essere utilizzato solo il sistema informatico della Regione (MUTA). Di tale deposito sismico è responsabile non il costruttore ma il committente delle opere o un suo delegato. Nella compilazione di tale istanza è però possibile scegliere di far coincidere il deposito sismico con la denuncia delle opere strutturali purché tale istanza rechi anche la sottoscrizione del costruttore come definito all'art. 6 comma 4 della legge regionale 33/2015. Tutto ciò premesso, ci risulta che nel Comune di Milano sia possibile consegnare tutta la documentazione di cui sopra prima dell'inizio dei lavori e non insieme alla SCIA. Infatti sulla modulistica della SCIA sono presenti le voci 12.3.3 e 12.6.2.4 che consentono il deposito delle due pratiche, eventualmente accorpate, prima dell'inizio dei lavori. Ci risulta però che in alcuni comuni tale opzione non sia consentita e che venga richiesta tutta la documentazione insieme alla richiesta del titolo edilizio. Per completare il quadro, occorre aggiungere due precisazioni: la prima è che al momento non esistono procedure semplificate per gli interventi cosiddetti minori in quanto non rilevanti ai fini sismici; la seconda è che

*La risposta è stata discussa dalla Commissione, non interpretando in alcun modo quello che la Norma non definisce ed è fornita seguendo un criterio di diligenza, esperienza e buon senso. E' espressamente inteso che quanto rinvenuto nella presente risposta non possa, in nessun caso, avere valore di parere pro veritate o avere ulteriore valenza legale pertanto non forniamo alcuna dichiarazione o garanzia di alcun tipo, espressa o implicita sul punto. Le considerazioni di cui sopra hanno fine informativo e di orientamento alle problematiche esposte e come tali non possono essere utilizzate in controversie e/o giudizi e/o cause civili e/o penali come documentazione proveniente dall'Ordine né possono impegnare a nessun titolo la responsabilità dell'Ordine stesso. È altresì inteso ed accettato dal richiedente e da chiunque ne prenda visione, pertanto, che si manifestino o possano manifestarsi sentenze giudiziarie o cause legali nelle quali vengano evidenziate risposte difformi, totalmente e/o parzialmente, o anche in contrapposizione a quanto rinvenuto nella presente risposta.*

tutti gli interventi sul territorio lombardo, anche se definiti interventi locali in base al DM2008, devono essere collaudati sulla base dell'art. 9 della legge regionale 33/2015 in quanto "il certificato di collaudo tiene luogo dell'attestato di rispondenza dell'opera previsto dall'art. 62 del dpr 380/2001". Su questi temi si sta discutendo molto e si discuterà ancora, ma al momento la situazione è questa.

**Documenti allegati:**

*La risposta è stata discussa dalla Commissione, non interpretando in alcun modo quello che la Norma non definisce ed è fornita seguendo un criterio di diligenza, esperienza e buon senso. E' espressamente inteso che quanto rinvenuto nella presente risposta non possa, in nessun caso, avere valore di parere pro veritate o avere ulteriore valenza legale pertanto non forniamo alcuna dichiarazione o garanzia di alcun tipo, espresa o implicita sul punto. Le considerazioni di cui sopra hanno fine informativo e di orientamento alle problematiche esposte e come tali non possono essere utilizzate in controversie e/o giudizi e/o cause civili e/o penali come documentazione proveniente dall'Ordine né possono impegnare a nessun titolo la responsabilità dell'Ordine stesso. È altresì inteso ed accettato dal richiedente e da chiunque ne prenda visione, pertanto, che si manifestino o possano manifestarsi sentenze giudiziarie o cause legali nelle quali vengano evidenziate risposte difformi, totalmente e/o parzialmente, o anche in contrapposizione a quanto rinvenuto nella presente risposta.*